

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 – ROMA

AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M.

5/8/2016

(elenco allegato)

Loro sedi

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

(elenco allegato)

Loro Sedi

Organismi Notificati

(elenco allegato)

Loro Sedi

COSTRUTTORI FERROVIARI

(elenco allegato)

Loro Sedi

ASSTRA – Associazione Trasporti

Piazza Cola di Rienzo 80/a

00192 - ROMA

OGGETTO: Integrazione alla nota ANSF prot. 0012813 del 28/06/2019 di emanazione delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” n. 1/2019 rev. 0 del 27/06/2019 relativamente all'utilizzo dello Sportello Unico “One-Stop Shop” (OSS) e chiarimenti circa la gestione dei provvedimenti di autorizzazione di messa in servizio rilasciati in forma temporanea.

Allegati:

- 1) Modello lettera accompagnatoria (rif. 14.2.1 LG 1.2019)
- 2) Documento ERA1209/003 V1.1 del 05/07/2019 “Line to take - Responsibilities related to the population of ERADIS”
- 3) Documento ERA1209/001 v1.1 del 05/07/2019 “Line to take - Clarification of points 18.4 and 18.5 of Annex I of Regulation 2018/545”
- 4) Documento ERA ERA1209/006 v1.2 del 11/07/2019 “Line to take - Clarification about transitory measure for the uploading of EC Certificates and ISV information to ERADIS”

A seguito dei primi ritorni di esperienza e dopo varie interlocuzioni avute con ERA, si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo dello Sportello Unico OSS e precisare alcune azioni vincolanti che sono propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'ente autorizzatore interessato.

1) Gestione autorizzazioni in OSS (One Stop Shop)

a) *Informazioni su OSS*

Al fine di uniformare le modalità operative e sopperire alle carenze attuali dell'applicativo OSS, in allegato 1) viene trasmesso il modello di lettera accompagnatoria che deve essere preso a

riferimento per la presentazione della domanda tramite OSS, così come stabilito al §14.2.1 delle linee guida ANSF n. 1/2019.

Nella suddetta lettera devono essere riportate tutte le informazioni previste dall'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 che, per anomalie del sistema OSS, non possono essere inserite nel "application form" che il richiedente compila al momento della presentazione della domanda.

In relazione alle segnalazioni pervenute circa la mancata possibilità di modificare le sezioni dell'"application form" una volta inviato all'Ente autorizzatore, si fa presente che, in caso di errori commessi dal richiedente nella compilazione della domanda, laddove fosse necessario apportare delle rettifiche in risposta alle "issue" (aperte da questa Agenzia nel sistema OSS per segnalare la non conformità della domanda) e non dovesse essere disponibile la funzionalità propria del sistema, le informazioni o documenti andranno inseriti come commenti alle "issue" stesse.

Si precisa che l'obbligatorietà dei dati da inserire nell'"application form" è stabilita nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (EU) 2018/545 e, pertanto, i campi che nel sistema OSS sono erroneamente indicati come "non obbligatori" dovranno essere comunque compilati secondo quanto previsto nel suddetto Allegato.

b) Certificazioni e dichiarazioni di conformità

In merito al rispetto di quanto previsto all'art. 50 "Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS" del Regolamento di esecuzione (EU) 2018/545, si ribadisce che l'ente autorizzatore non può in nessun caso provvedere al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione sul mercato del veicolo se la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERADIS) non è stata aggiornata in maniera appropriata.

In particolare, i documenti che dovranno essere inseriti in ERADIS e caricati in OSS come allegati alle domande di autorizzazione dei veicoli, sono i seguenti:

- Dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi costituenti il veicolo (Materiale Rotabile e Controllo-Comando e Segnalamento);
- Dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità;
- Dichiarazioni Intermedie di Verifica;
- Certificati CE dei NoBo (Certificato di esame del tipo, Certificato di verifica, Approvazione Sistema di Gestione della Qualità);
- Certificati CE di conformità o idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.

A riguardo, per pronto riferimento, si trasmettono in allegati 2) e 3) le circolari interpretative emanate da ERA relativamente all'aggiornamento della banca dati ERADIS ed ai chiarimenti sui punti 18.4 e 18.5 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 nonché, in allegato 4); la circolare di chiarimento fornita da ERA in cui viene indicata una soluzione transitoria per ovviare alle difficoltà di caricamento in ERADIS dei certificati di competenza dei NoBo.

Per quanto riguarda, invece, le Dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, facendo seguito ad una chiara indicazione fornita da ERA, si fa presente che tali dichiarazioni devono essere riferite a livello di sottosistemi che costituiscono il veicolo e non allo specifico veicolo.

Si invitano, pertanto, tutti i titolari di AMIS di tipo di veicoli rilasciate da questa Agenzia, ove necessario, a rimettere le Dichiarazioni CE di verifica, presentate in occasione del rilascio delle AMIS

di tipo, per i sottosistemi costituenti il tipo di veicolo referenziando i sottosistemi che costituiscono il tipo di veicolo.

Tali Dichiarazioni dovranno essere inserite in ERADIS a cura dei richiedenti, oltre che essere trasmesse prontamente a questa Agenzia, e referenziate nelle Dichiarazioni di conformità al tipo che verranno presentate in occasione delle richieste di autorizzazione d'immissione sul mercato di veicoli in conformità al tipo già autorizzato.

L'obbligo dell'inserimento in ERATV dei tipi di veicoli sussiste per tutti i tipi di veicoli che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva (UE) 2016/797, per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione di messa in servizio di tipo, anche se non sono conformi alle STI.

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati ad attivarsi per l'inserimento dei dati e documenti nei registri europei ERATV e ERADIS al fine di consentire le verifiche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni.

c) Firma digitale

Con riguardo a quanto riportato al §14.2 delle linee guida ANSF n. 1/2019, relativamente al seguente requisito *“su tutta la documentazione dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona munita di poteri di rappresentanza mediante apposita procura”*, laddove la documentazione sia richiesta in originale la stessa deve riportare la firma digitale del soggetto titolato, mentre, laddove richiesta in copia (per esempio, i Certificati del NoBo/DeBo, le Dichiarazioni CE di conformità o idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità caricati in OSS), deve riportare la controfirma digitale dal legale rappresentante del richiedente o da chi ne ha la procura.

2) Gestione dei provvedimenti di autorizzazione temporanea di messa in servizio.

a) Autorizzazioni di messa in servizio temporanee

Con riguardo alla gestione dei provvedimenti di autorizzazione di messa in servizio rilasciati in forma temporanea secondo il precedente quadro di riferimento normativo, fermo restando quanto già riportato nella nota in oggetto, ossia che ogni richiedente e titolare dell'autorizzazione temporanea interessata, deve porre in essere fin da subito le necessarie azioni volte alla risoluzione di tutte le prescrizioni in essere entro la scadenza del provvedimento, si precisa quanto segue:

- la modifica dell'atto autorizzativo conseguente alla rimozione della temporaneità a fronte della chiusura delle prescrizioni in essere deve essere ricondotta alle casistiche previste all'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 04 aprile 2018, nonché al §6.2.3 *“Modifica di tipi di veicolo”* delle LG n.1/2019.
- nel caso la chiusura delle prescrizioni non comporti una modifica che richiede una *“nuova autorizzazione”* del veicolo ai sensi della lettera d) del suddetto §6.2.3, il richiedente e titolare dell'autorizzazione dovrà inviare con congruo anticipo a questa Agenzia una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione di messa in servizio (rispettando quanto previsto al §14.3 circa il pagamento dell'imposta di bollo) corredata dalla relativa documentazione tecnica nonché dall'evidenza dell'aggiornamento dei registri ERATV ed ERADIS dove previsto. A fronte di analisi con esito positivo di quanto trasmesso, questa Agenzia potrà rilasciare un aggiornamento dell'autorizzazione e, per i tipi di veicolo registrati in ERATV, aggiornare il campo relativo alla validità del provvedimento e, dove pertinente, creare una nuova versione del tipo di veicolo. Se necessario, dovrà essere altresì trasmesso un piano di

adeguamento della flotta già autorizzata alla nuova versione registrata in ERATV, confermando successivamente l'avvenuto rispetto dei tempi di retrofit.

- nel caso, invece la, chiusura delle prescrizioni comporti una modifica al tipo di veicolo che richieda una "nuova autorizzazione" ai sensi della suddetta lettera d), il richiedente e titolare dell'autorizzazione presenterà la relativa domanda tramite OSS secondo la normativa vigente. A fronte di analisi con esito positivo di quanto trasmesso, questa Agenzia rilascerà la "nuova autorizzazione" per il tipo di veicolo/variante tramite OSS garantendo, laddove necessario e con una tempistica concordata, l'adeguamento dei veicoli da autorizzare conformemente al nuovo tipo/variante creato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, lettera c, punto iii) del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, le condizioni di utilizzo e le altre restrizioni sono da intendersi come caratteristiche essenziali di progettazione e come tali devono essere trattate nell'analisi delle suddette casistiche.

b) Autorizzazioni supplementari di messa in servizio temporanee


Per i casi di autorizzazione supplementare di messa in servizio temporanea, questa Agenzia ha già contattato l'ERA, in quanto Ente autorizzatore interessato, proponendo di convocare degli incontri con i richiedenti titolari per le analisi degli specifici casi, coinvolgendo, se ritenuto opportuno, anche le agenzie nazionali interessate, in ogni caso si invitano gli interessati a provvedere alle necessarie azioni per una gestione coordinata delle singole situazioni.

Si invitano, infine, tutti i richiedenti titolari di procedimenti autorizzativi in corso a contattare i referenti di progetto di questa Agenzia prima della formalizzazione di qualsiasi atto sopra disciplinato in modo da impostare in modo corretto le domande relative alle suddette casistiche.

Il Direttore
Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
09.08.2019 09:44:14
UTC



SATENNI
PASQUALE
AGENZIA
NAZIONALE PER
LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
09.08.2019
08:58:25 UTC